

COMUNE DI MASSA MARITTIMA
PROVINCIA DI GROSSETO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.32 DEL 24-06-21

Ufficio: RAGIONERIA

Oggetto: TARI 2021 - APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI
COVID

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

*«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il **30 giugno 2021**. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile»*

Visto il D.L. 99/2021 che differisce al 31 luglio 2021 il termine entro il quale i Comuni devono approvare le tariffe e i regolamenti della Tari;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del ___ è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2021;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 2.259.095,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2021, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 di cui all'art. 4 dell'allegato a alla deliberazione ARERA 443/2019 prevede per il Comune di Massa Marittima un incremento nella misura del 6,60% del Piano Finanziario TARI 2020;

Dato atto che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra, è stato calcolato prendendo come riferimento il PEF TARI 2020 riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 che prevede espressamente quanto segue:

Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

1. contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07;

2. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;

3. le entrate derivanti dalle procedure sanzionatorie;

4. le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto di quanto sopra riportato, il PEF finale 2021 è pari ad € 2.259.095,00, iva compresa, di cui € 991.996,00 per costi variabili ed € 1.267.099,00 per costi fissi;

Preso atto che l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF è pari ad € 2.227.030,00, la cui ripartizione è tra utenze domestiche e non domestiche rispettivamente del 55% e del 45%;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 08.07.2021 con la quale il Comune di Massa marittima, ha approvato le tariffe della TARI per il 2020, optando per l'applicazione dell'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020 confermando per l'anno 2020 le stesse tariffe TARI 2019;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato tenendo conto del congruaggio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione in tre anni;

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2021, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 2.259.095,00 e comprende i costi fissi, pari al 56,09% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 43,91% come di seguito meglio rappresentato;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2021 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) allegati a parte integrante e sostanziale;

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Richiamato l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche.

Dato atto che con Decreto del Ministero del 24.06.2021 sono state assegnate le risorse, secondo i criteri di ripartizione dettati dalla norma sopra citati, ad ogni comune e per il Comune di Massa Marittima tale importo ammonta ad € 144.763,00;

Ritenuto di prevedere, un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività e più precisamente:

OGGETTO	%	Agevolazione
Agevolazione covid associazioni musei	22,14	Tariffa fissa e variabile
Agevolazione covid case di cura e riposo	37,88	Tariffa fissa e variabile
Agevolazione covid negozi filatelia, tessuti, tendaggi	4,86	Tariffa fissa e variabile
Agevolazioni covid parrucchiere, barbiere, estetista	19,16	Tariffa fissa e variabile
Agevolazioni covid falegnami, idraulici, fabbro	20,1	Tariffa fissa e variabile
Agevolazioni covid carrozziere, autofficina, elettrauto	23,91	Tariffa fissa e variabile
Agevolazione covid attività industriali con capannoni	23,14	Tariffa fissa e variabile
Agevolazione covid artigiani produzione beni specifici	24,91	Tariffa fissa e variabile
Agevolazione covid plurilicenze alimentari o miste	23,06	Tariffa fissa e variabile
Agevolazione covid ortofrutta, pescheria, fiori	13,9	Tariffa fissa e variabile
Agevolazione covid autorimesse autobus	27,89	Tariffa fissa e variabile
Agevolazione covid librerie abbigliamento scarpe	19	Tariffa fissa e variabile
Agevolazione covid edicola farmacie tabaccaio	10	Tariffa fissa e variabile
Agevolazione covid ristoranti trattorie osterie pizzerie	50	Tariffa fissa e variabile
Agevolazione covid bar caffè pasticceria	50	Tariffa fissa e variabile
Agevolazione covid mense birrerie amburgherie	30	Tariffa fissa e variabile

Agevolazione covid distributori carburante	26,25	Tariffa fissa e variabile
Agevolazione covid alberghi con ristorazione	5	Tariffa fissa e variabile
Agevolazione covid agriturismi	14	Tariffa fissa e variabile
Agevolazione covid alberghi senza ristorazione	25	Tariffa fissa e variabile

Richiamato il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, concerto con il Ministero dell'interno, n. 212342 del 3 novembre 2020 con il quale è stato disposto l'obbligo di trasmissione, da parte dei Comuni beneficiari delle risorse di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) e all'articolo 39 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, (convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), delle informazioni riguardanti la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, con le modalità e i prospetti "COVID-19" e "COVID-19-Delibere" definiti all'allegato 1 al richiamato decreto;

Visto che:

- in data 21/01/2021 è stata pubblicata sul portale della Ragioneria Generale dello Stato, nell'Area "Arconet", ambito "Armonizzazione" la FAQ 11 nella quale si precisa che se un Ente non avesse utilizzato la quota TARI riconosciuta nell'anno 2020, le risorse confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per le agevolazioni TARI anche nel 2021;

- in data 08.04.2021 è stata pubblicata sul portale della Ragioneria Generale dello Stato, nell'Area "Arconet", ambito "Armonizzazione" la FAQ 38 nella quale si precisa che le risorse vincolate non utilizzate del fondo per le funzioni ex art 106 del DL 34/2020, sono rappresentate tra i "Vincoli da legge", unitamente alla quota 2021 dei contratti di servizio continuativo oggetto di certificazione e alla quota riconosciuta e non utilizzata per TARI-TARI-Corrispettivo e TEFA, di cui rispettivamente alle Tabelle 1 e 2 del decreto certificazione;

Rilevato come questo Ente in virtù degli adempimenti di cui sopra ha evidenziato come l'importo di euro 29.627,00 è l'agevolazione TARI 2020 non utilizzata in tale anno e che la stessa può essere utilizzata nel corrente anno per riconoscere agevolazioni a tutte le categorie, anche agli usi domestici esclusi dai benefici con risorse provenienti dal corrente anno;

Ritenuto altresì prevedere la riduzione per le *utenze domestiche* per i nuclei familiari

- con 3 componenti 2%;
- con 4 componenti 6%;
- con 5 componenti 5,70%;
- con 6 o più componenti 25,57%;
- in stato di bisogno certificato dal servizio sociale 100%;

Atteso che l'onere finanziario per le suddette riduzioni, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio risultano pari ad:

- € 144.763,00 per le attività non domestiche sottoposte a limitazioni da Covid o che hanno subito le conseguenze dell'emergenza sanitaria le agevolazioni, la cui copertura è data dal trasferimento dello stato riconosciuto per tale scopo ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73;
- € 29.627,00 per le *utenze domestiche* la cui copertura è data dal mancato utilizzo delle agevolazioni TARI anno 2020;

Attesa la necessità di prevedere il pagamento del tributo come per lo scorso anno sempre in massimo 4 rate, così come sotto riportate

Prima rata 31.08.2021

Seconda rata 15.10.2021

Terza rata 30.11.2021

Quarta rata 15.01.2022;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 08/07/2020, e richiamati in particolare l'art. 10 e l'art. 12 che definiscono i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe e l'art.18, il quale disciplina le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a

tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno 2021, le tariffe della TARI integralmente riportate nei prospetti allegati a parte integrante e sostanziale;
- 2) di riconoscere, un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività e più precisamente:

OGGETTO	%	Agevolazione
Agevolazione covid associazioni musei	22,14	Tariffa fissa e variabile
Agevolazione covid case di cura e riposo	37,88	Tariffa fissa e variabile
Agevolazione covid negozi filatelia, tessuti, tendaggi	4,86	Tariffa fissa e variabile
Agevolazioni covid parrucchiere, barbiere, estetista	19,16	Tariffa fissa e variabile
Agevolazioni covid falegnami, idraulici, fabbro	20,1	Tariffa fissa e variabile
Agevolazioni covid carrozziere, autofficina, elettrauto	23,91	Tariffa fissa e variabile
Agevolazione covid attività industriali con capannoni	23,14	Tariffa fissa e variabile
Agevolazione covid artigiani produzione beni specifici	24,91	Tariffa fissa e variabile
Agevolazione covid plurilicenze alimentari o miste	23,06	Tariffa fissa e variabile
Agevolazione covid ortofrutta, pescheria, fiori	13,9	Tariffa fissa e variabile
Agevolazione covid autorimesse autobus	27,89	Tariffa fissa e variabile
Agevolazione covid librerie abbigliamento scarpe	19	Tariffa fissa e variabile
Agevolazione covid edicola farmacie tabaccaio	10	Tariffa fissa e variabile
Agevolazione covid ristoranti trattorie osterie pizzerie	50	Tariffa fissa e variabile
Agevolazione covid bar caffè pasticceria	50	Tariffa fissa e variabile
Agevolazione covid mense birrerie amburgherie	30	Tariffa fissa e variabile
Agevolazione covid distributori carburante	26,25	Tariffa fissa e variabile
Agevolazione covid alberghi con ristorazione	5	Tariffa fissa e variabile
Agevolazione covid agriturismo	14	Tariffa fissa e variabile
Agevolazione covid alberghi senza ristorazione	25	Tariffa fissa e variabile

- 3) Ritenuto altresì prevedere la riduzione per le utenze domestiche per i nuclei familiari con 3 componenti 2%;

con 4 componenti 6%;

con 5 componenti 5,70%;

con 6 o più componenti 25,57%;

in stato di bisogno certificato dal servizio sociale 100%;

4) di dare atto che l'onere finanziario per le suddette riduzioni, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio risultano pari ad:

a) € 144.763,00 per le attività non domestiche sottoposte a limitazioni da Covid o che hanno subito le conseguenze dell'emergenza sanitaria le agevolazioni, la cui copertura è data dal trasferimento dello stato riconosciuto per tale scopo ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73;

b) € 29.627,00 per le *utenze domestiche* la cui copertura è data dal mancato utilizzo delle agevolazioni TARI anno 2020;

5) Di prevedere le scadenze delle rate della TARI per l'anno 2021, così come sotto riportate

Prima rata 31.08.2021

Seconda rata 15.10.2021

Terza rata 30.11.2021

Quarta rata 15.01.2022;

6) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Grosseto;

7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Oggetto: TARI 2021 - APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI
COVID

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS N° 267 DEL 18/08/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere:

Data,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

Data,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO